



COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Deliberazioni n. 4

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: approvazione aliquote IMU per l'esercizio finanziario 2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì 31 del mese di GENNAIO alle ore 21:00
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

ROMANO LUIGI
GIORDANO LUIGI
MAINERI EUGENIO
VOLLERO LAURA
MOLLI VALENTINA
CAVALLARO MONICA
VIGLIERCIO GIORGIO
TOGNETTI LUCA
GELMINI ROSANNA
D'ACUNTO NICOLANGELO
CAMMARATA VALERIA
DANI FABRIZIO
MORENO ARTURO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
TOTALE	
13	0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'AVANZO ARMANDA

Il Sindaco Sig. ROMANO LUIGI assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

In prosecuzione di seduta,

Intervento del SINDACO PRESIDENTE ROMANO LUIGI

La parola all'Assessore Vollero, prego.

Intervento dell'Ass. VOLLERO Laura

Grazie. L'articolo 13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 11 (mancanza audio), ha istituito l'imposta municipale propria IMU, a decorrere dall'anno 2012, successivamente il comma 639 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito a decorrere dal primo gennaio 2014, l'imposta unica comunale IUC, che è composta dall'imposta municipale propria IMU, dalla tassa sui rifiuti TARI e dal tributo per il servizio indivisibili TASI. Il successivo comma 703 dello stesso articolo della legge del 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che l'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2019, si procede in questa sede alla conferma delle aliquote dell'imposta municipale propria IMU, approvate per l'esercizio 2018 come di seguito riportate; aliquota abitazione principale e pertinenze: 3,50 per mille, per abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze; aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado: 7,60 per mille; aliquota per immobili accatastati nelle categorie catastali di C1 e C3: 7,60 per mille, con esclusione della categoria D10, immobili produttivi e strumentali agricoli esente dal primo gennaio 2014; aliquota per immobili concessi in locazione con canone concordato: 7,60 per mille e aliquota di base: 10,6 per mille, per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili.

Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI

Ci sono interventi? Consigliere D'Acunto.

Intervento del Cons. D'ACUNTO Nicolangelo

Allora, anche per questa imposta come per le successive e per l'addizionale IRPEF, vale il discorso che un segnale dobbiamo darlo ai cittadini, di diminuire la pressione fiscale, compatibilmente con gli equilibri di bilancio. Però ritengo che una riflessione vada fatta quando si parla di immobili a Ceriale, perché in prospettiva noi rischiamo di avere una disaffezione progressiva di quanti posseggono una casa a Ceriale e la sentono come un peso, io vedo, frequentando molte assemblee di condominio, che c'è sempre meno voglia di pagare, la prima cosa che si dice: «noi non vogliamo pagare niente, non facciamo lavori», non si vuole fare più niente per riparare gli stabili per la manutenzione, per qualsiasi cosa che non sia strettamente necessaria e a volte nemmeno per quella. Allora, io credo che dobbiamo riflettere in prospettiva, al limite anche rivedendo gli equilibri di bilancio e le spese del nostro Ente, perché tra qualche anno le spese di manutenzioni degli immobili, saranno di nuovo altissime, perché noi in questo periodo ci gioviamo del fatto che questi immobili sono stati riparati dal 200 in poi e quindi abbiamo ancora qualche anno in cui chi viene da fuori e ha una casa al mare, non deve spendere granché, fino a quando non bisogna riparare, ma quando queste riparazioni ritorneranno necessarie, quando le famiglie saranno ancora più impoverite, perché io non vedo all'orizzonte questi miglioramenti economici e le generazione che ha comprato la casa, non ci sarà più e quindi ricadrà sulla nostra di generazione, diventerà sempre più problematico, naturalmente il nostro Comune ha sempre fatto molto affidamento sull'IMU, soprattutto sulle seconde case, però in prospettiva io ritengo che una riflessione dobbiamo farla, proprio perché rischiamo un'ondata di vendite di questi immobili;

già oggi molto del nostro patrimonio immobiliare p in vendita, ma nei prossimi anni rischiamo davvero che la situazione peggiori, quindi forse sarebbe bene riflettere su questo e l'unica leva che abbiamo per limitare i danni o provarci, è quello di disunire la pressione fiscale su questi immobili. Naturalmente, la cura per l'Ente, sarà una cura dimagrante per quanto riguarda la spesa, però io ritengo che questa occasione che è un'occasione tipicamente tecnica, però ci debba impegnare in prospettiva, per i prossimi anni, a un genere di riflessione come questa, perché il giorno in cui le facciate non verranno più rifatte, i cornicioni cominceranno a cadere, non mancherà poi tanto... io lo vedo, lì nessuno vuole più spendere niente e la prima cosa che ti dicono è: «io se potessi venderei domani mattina», quindi dobbiamo starci attenti, perché poi il rischio è di fare come in alcuni Paesi della Francia Meridionale o anche dell'Italia Centro Meridionale, anche cittadine di mare, basta andare nel Lazio e in Campania, e si vede che c'è stato un decadimento complessivo e rapidissimo del patrimonio immobiliare, quelle che erano località di mare frequentate, sono diventate dei deserti, purtroppo è un rischio che si corre, io non voglio fare il catastrofista, però purtroppo lì si tratta semplicemente di aritmetica, le famiglie della nostra generazione non hanno, a parità di lavoro e di ceto, la disponibilità delle famiglie precedenti, per di più non hanno neanche tutta questa voglia di venire a Ceriale per un mese, o per due mesi, perché è proprio cambiata la struttura del turismo. Quindi, se diminuiamo la pressione fiscale sugli immobili, secondo e in prospettiva possiamo ragionare cercando di arginare questo fenomeno, è un tema che sottopongo alla vostra riflessione e non è un tema di polemica o che altro, semplicemente una cosa su cui dobbiamo cominciare a ragionare, perché chi di voi ha un po' di esperienza di assemblee di condominio, si sarà reso conto del clima che regna tra i condomini che vengono da fuori, la prima cosa che dicono: «io non pago», e si comincerà poi con l'evasione delle imposte, per poi arrivare all'evasione delle spese condominiali e poi farà veramente caldo e arriverà tutta insieme poi questa ondata, quando questi palazzi che sono stati rifatti negli ultimi quindici anni, avranno di nuovo bisogno di manutenzione.

Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI

La ringrazio del suo intervento. Faremo tesoro delle sue osservazioni, l'unica cosa che posso dire in questo momento è che l'approvazione della legge finanziaria fatta il 31/12, non ci ha comunque consentito di fare previsioni diverse da quelle che stiamo portando questa sera. In prospettiva vedremo, torno un po' al discorso di prima, bisogna vedere i trasferimenti richiesti... come funzionerà, perché il Comune bisogna in qualche modo gestirlo e c'è necessità comunque di ingresso, di capitali, quindi valuteremo poi al momento opportuno, se ci sarà la possibilità di prendere in considerazione la vostra proposta. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la delibera n. 4: approvazione aliquote IMU, esercizio finanziario 2019, chi è favorevole? Astenuti, contrari? Contrari quattro.

A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al punto dell'ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 10/07/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) –Componente IMU per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2015 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2015, successivamente confermate con deliberazione n. 13/16 per l'esercizio 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/10/2016 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 24/10/2017 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2018;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Considerato, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 disponeva che per l'anno 2016 era sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applicava alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberavano il predissesto ovvero il dissesto. Tale sospensione era stata estesa successivamente anche all'esercizio finanziario 2017 e poi al 2018;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Considerato che il comma 1092 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'esercizio 2019 stabilisce che la riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu e della Tasi prevista per gli

immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2019, per effetto delle quali appare comunque opportuno, **confermare per tale anno le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" approvate nell'esercizio 2015 e successivamente confermate per il 2016, 2017 e 2018 come di seguito riportate:**

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE (3,50 per mille)**
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- **ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO**
(7,60 per mille)
- **ALIQUOTA PER IMMOBILI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE CATASTALI "D", "C1" e "C3" (7,60 per mille)** (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014).
- **ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE CON CANONE CONCORDATO (7,60 PER mille)**
- **ALIQUOTA DI BASE (10,6 per mille)**
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato presunto, al lordo della quota da devolvere allo Stato a titolo di Fondo di Solidarietà per l'anno 2019, calcolato su dati contabili 2018 ancora provvisori, pari a c.ca € 8.150.000,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cons. D'Acunto, Cammarata, Dani e Moreno), espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019 :

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE (3,50 per mille)**
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- **ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO**
(7,60 per mille)
- **ALIQUOTA PER IMMOBILI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE CATASTALI "D", "C1" e "C3" (7,60 per mille)** (con esclusione della categoria D/10 "immobili

produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014).

- **ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE CON CANONE CONCORDATO (7,60 PER mille)**
- **ALIQUOTA DI BASE (10,6 per mille)**
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

Successivamente, con separata votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cons. D'Acunto, Cammarata, Dani e Moreno), espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000, N. 267.

- Per la **REGOLARITA' TECNICA**: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico procedurale”.

In data 03.01.2019

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Ivano Cambiano

- **VISTO DI COMPATIBILITA'** con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – legge di stabilità n. 183/2011 e D.L. n. 174/2012)

In data 03.01.2019

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Ivano Cambiano

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ROMANO LUIGI

IL SEGRETARIO
D'AVANZO ARMANDA